

Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto  
[info@pclex.it](mailto:info@pclex.it)

**DOCUMENTO INFORMATICO, IDENTITÀ DIGITALE E FIRME ELETTRONICHE**

-

**POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

-

**CONTRATTI TELEMATICI**

*4 Maggio 2022*  
*Università di Torino - Dipartimento Informatica*

## FONTI NORMATIVE

**Codice dell'Amministrazione Digitale** (noto anche come “**CAD**”), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**D.Lgs. 82/2005**) e successive modifiche (ultima *Legge 11 settembre 2020, n. 120 – conversione Decreto Semplificazioni*)

**Regolamento (UE) n. 910/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (noto anche come electronic IDentification Authentication and Signature “**eIDAS**”) entrato in vigore il 1 luglio 2016.

Base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari degli stati membri, ossia servizi di **identificazione digitale**, di **firma elettronica**, nonché **servizi di recapito elettronici**.

**Identificazione Digitale**

-

**Firme Elettroniche**

# Identificazione elettronica in eIDAS

L'identificazione elettronica è il processo per cui si fa uso di **dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica**, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica.

***(art. 3 comma 1 n. 1, eIDAS)***

## Identificazione elettronica in eIDAS

L'identificazione elettronica di cui al regolamento eIDAS può avvenire tramite firma elettronica nonché tramite altri mezzi di identificazione elettronica previsti dagli stati membri, quale ad esempio lo **SPID** o la **Carta d'identità elettronica**.

## Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)

Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID) è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (*username* e *password*) personali.

# Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)

- Per ottenere un'identità SPID è necessario rivolgersi ad uno dei gestori di identità (***prestatori di servizi fiduciari - Identity provider***) accreditati dall'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**, che **identificano gli utenti** per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.
- lo SPID potrà essere adottato **anche da imprese private** (es. banche)
- **Tre livelli di sicurezza:**
  - 1) ***userid e pass*** Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115
  - 2) ***OTP (One Time Password)*** Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115
  - 3) ***dispositivo hardware*** Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115

**Documenti**



# Tipi di Documenti

## **Documento elettronico** (art. 3, comma 1, n. 35, eIDAS):

qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva

## **Documento informatico** (art. 1, lett. p, CAD):

il documento elettronico che contiene la **rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti**.

Cioè che abbia effetti sulla sfera giuridica del soggetto (es. responsabilità, diritti, obblighi,...)

## **Documento analogico** (art. 1, lett. p-bis, CAD):

la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

**Firme Elettroniche**

## **Tipi di Firme**

- Firma elettronica (*cd. semplice*)**
- Firma elettronica Avanzata**
- Firma elettronica Qualificata**
- Firma Digitale**

**Firma elettronica (*cd semplice*)**

## Tipi di Firme

La **definizione di firma elettronica (cd semplice)**, contenuta nell'**art. 3, comma 1, n. 10**, del **eIDAS**, è quell'insieme di *“dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”*.

# Tipi di Firme

Le tipologie di dati elettronici utilizzati per le firme elettroniche possono essere classificati in **tre categorie** a seconda che il meccanismo si basi:

- sulle **conoscenze dell'utente** (ad es. la conoscenza di una parola chiave o di un numero di identificazione personale),
- sulle **caratteristiche fisiche dell'utente** (ad es. l'impronta digitale o della retina),
- sul **possesso di un oggetto da parte dell'utente** (ad es. una tessera magnetica).

**Firma elettronica Avanzata**

## Tipi di Firme

l'eIDAS, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, n. 11 e dell'art. 26, prevede che rientrino tra le **firme elettroniche avanzate** quelle che soddisfano i **requisiti** di essere:

- connessa unicamente al firmatario,
- idonea a identificare il firmatario,
- creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può - *con un elevato livello di sicurezza* - utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo,
- collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.



## Tipi di Firme

Ad esempio un tipo di firma elettronica avanzata può ben essere quella apposta con **tecniche biometriche (es. firma grafometrica)** aventi garanzie di sicurezza maggiori rispetto alla semplice firma elettronica

**Firma elettronica Qualificata**

## Tipi di Firme

La **firma elettronica qualificata** è definita all'art. 3, comma 1, n. 12, dell'eIDAS, come “*una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un **certificato qualificato per firme elettroniche***”.

## Tipi di Firme

Da notare è che nella definizione di firma elettronica qualificata viene precisato come elemento essenziale quello del **certificato qualificato per firme elettroniche**; il concetto di certificato non è invece menzionato nella definizione di firma elettronica avanzata.

Certificati sono rilasciati dai «**prestatori di servizi fiduciari accreditati**», soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di AgID, emettono certificati qualificati. ( *lista prestatori attivi in Italia* <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia> )

**Firma Digitale**

## Tipi di Firme

La **firma digitale**, infine, è definita all'art. 1, comma 1, lett. s), del CAD, come *“un particolare tipo di firma qualificata basata su un **sistema di chiavi crittografiche**, una **pubblica** e una **privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici**”*.

## Tipi di Firme

Nel presente caso viene scelta una peculiare tecnologia, quella della **crittografia a chiavi asimmetriche**; tale sistema garantisce un ulteriore livello di sicurezza rispetto a quello previsto per la firma elettronica qualificata.

Tipologia di Firme Digitali:

*Cades, Pades e Xades*

# COME FUNZIONA FIRMA DIGITALE (CADES)



1. L'applicativo di firma calcola l'impronta (evidenza informatica) del file da firmare attraverso l'algoritmo di Hash che deve essere "*collision resistant*".



# COME FUNZIONA FIRMA DIGITALE (CADES)



1. L'applicativo di firma calcola l'impronta (evidenza informatica) del file da firmare attraverso l'algoritmo di Hash che deve essere "*collision resistant*".
2. L'applicativo di firma cifra l'impronta (*digest*) usando la chiave privata memorizzata sul certificato di firma che deve avere determinati requisiti di robustezza.

# COME FUNZIONA FIRMA DIGITALE (CADES)



1. L'applicativo di firma calcola l'impronta (evidenza informatica) del file da firmare attraverso l'algoritmo di Hash che deve essere "*collision resistant*".
2. L'applicativo di firma cifra l'impronta (*digest*) usando la chiave privata memorizzata sul certificato di firma che deve avere determinati requisiti di robustezza.
3. La sottoscrizione così generata da un determinato file è sempre identica, indipendentemente dal programma che genera la firma.

# COME FUNZIONA FIRMA DIGITALE (CADES)




1. L'applicativo di firma calcola l'impronta (evidenza informatica) del file da firmare attraverso l'algoritmo di Hash che deve essere "*collision resistant*".

2. L'applicativo di firma cifra l'impronta (*digest*) usando la chiave privata memorizzata sul certificato di firma che deve avere determinati requisiti di robustezza.

3. La sottoscrizione così generata da un determinato file è sempre identica, indipendentemente dal programma che genera la firma.

4. Il documento sottoscritto, l'impronta cifrata, il certificato dell'ente certificatore sono inseriti in una busta unica .p7m.

# COME FUNZIONA FIRMA DIGITALE (CADES)



# **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

## Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con piena valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

# Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68

## Articolo 2 (Comma 1) - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

- a. il **mittente**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- b. il **destinatario**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- c. il **gestore del servizio**, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

## **Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68**

### **Articolo 3 (Comma 1) - Trasmissione del documento informatico**

Il documento informatico trasmesso per via telematica  
**si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore,**

e

**si intende consegnato al destinatario se reso disponibile**  
**all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,**

nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.



# Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68


## Articolo 4 (Comma 1) - Utilizzo della posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è **valida agli effetti di legge**.

## Articolo 5 (Comma 1) - Modalità della trasmissione e interoperabilità

Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario **direttamente o trasferito** al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore **provvede alla consegna** nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)



# Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68

## Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

Comma 1: Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la **ricevuta di accettazione** nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono **prova dell'avvenuta spedizione** di un messaggio di posta elettronica certificata.

# Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68

## Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

Comma 2: **Il gestore** di posta elettronica certificata utilizzato **dal destinatario fornisce al mittente**, all'indirizzo elettronico del mittente, la **ricevuta di avvenuta consegna**.

Comma 3: La **ricevuta di avvenuta consegna** fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è **effettivamente pervenuto** all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e **certifica il momento della consegna** tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Comma 5: La **ricevuta di avvenuta consegna** è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata [...], **indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario**.

## Tipologie di Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC)

### Completa:

contiene il file **postacert.eml**

(ossia il testo che viene inviato, contiene sia il messaggio originale completo del testo sia eventuali allegati)

+

il file **datacert.xml**

(che riproduce le informazioni relative all'invio, ossia l'indicazione del mittente, del gestore del mittente, il/i destinatario/i, l'oggetto, la data e l'ora dell'invio e il codice identificativo del messaggio);

### Breve:

contiene **solo il file datacert.xml** + un breve estratto del messaggio originale;

### Sintetica:

contiene **solo il file datacert.xml** + non riporta alcuna parte del messaggio originale.

03-05-2022 18:03

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: tizio.caio@legalmail.it

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 03/05/2022 alle **ore 18:03:15 (+0100)** il messaggio  
«oggetto» proveniente da «tizio.caio@legalmail.it»  
ed indirizzato a «sempronio@pec.aruba.it»  
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: XXXXXXXX.OOOOOOOO.AAAAAAAA.BBBBBBBB.posta-certificata@legalmail.it

Allegati:

Daticert.xml

Postacert.eml

# Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68

## Articolo 8 (Comma 1) - Avviso di mancata consegna

Quando il messaggio di posta elettronica certificata **non risulta consegnabile** il gestore comunica al mittente, **entro le 24 ore successive all'invio (termine perentorio)**, la **mancata consegna** tramite un avviso [...].

## Articolo 9 (Comma 1) - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

Le **ricevute** rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata **sono sottoscritte** dai medesimi mediante **una firma elettronica avanzata** [...], generata automaticamente dal sistema di posta elettronica [...].

# Posta Elettronica Certificata (PEC) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68

## Articolo 1 c.1 (lett.m) – Oggetto e Definizioni

**Virus Informatico** : un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

## Articolo 12 - Virus informatici

Comma 1: Qualora il gestore del mittente riceva **messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente** dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso **il gestore conserva i messaggi ricevuti per 30 mesi** secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Comma 2: Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici **è tenuto a non inoltrarli al destinatario**, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario **conserva i messaggi ricevuti per 30 mesi [...]**



# **CONTRATTI TELEMATICI**

# CONTRATTO

## Art. 1321 c.c.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

## **Requisiti del contratto**

### **Art 1325 c.c.**

- Accordo delle parti
- Causa
- Oggetto
- Forma (quando richiesta ad substantiam)

# **Accordo delle parti**

## Accordo delle parti

Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo.

L'accordo fra le parti può essere manifestato in **due modi**:

**Tacito**: l'intenzione di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento delle parti

**Espresso**: consiste in una dichiarazione specifica, scritta o orale che contiene la volontà di concludere un determinato contratto.

# Causa

## Causa

La causa è il riferimento alla funzione economica (in senso ampio) che le parti intendono realizzare con quel contratto

Causa illecita 1343 c.c. ---- Contratto nullo (art. 1418 c.c.)

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative (illegale), all'ordine pubblico o al buon costume (immorale).

## **Causa**

Le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), sono quelle obbligazioni che trovano la propria fonte nei doveri morali e sociali che, pur non essendo giuridici, quindi non coercibili, non sono indifferenti per l'ordinamento.



# Oggetto

## **Oggetto**

### **Art. 1346 c.c.**

L'oggetto del contratto deve essere:

- possibile,
- lecito,
- determinato o determinabile.

# Forma

## **Forma**

### **(quando richiesta ad substantiam)**

- Forma espressa / tacita
- Forma scritta / orale
- Contratti formali (Atto pubblico e scrittura privata – art. 1350 c.c.) /  
Contratti a forma libera
- Forma ad substantiam / forma ad probationem

# **Contratti Telematici**


# **CONTRATTI TELEMATICI**

## Nozione


Contratti stipulati per via elettronica,  
mediante l'uso di un computer

## TIPOLOGIE DI CONTRATTI TELEMATICI

### 1°) “Diretti” e “Indiretti”




## 2°) Siti internet ed E-mail





### **3°) B. to business e B. to consumer**



## **Contratti telematici: norme applicabili (in base ai soggetti coinvolti)**

1°) BUSINESS to CONSUMER tramite siti internet

- **Norme inderogabili**

(es. diritto di recesso: 14 giorni ; clausole vessatorie)

2°) BUSINESS to BUSINESS tramite siti internet

- **Norme derogabili**

# Contratti telematici

«Business to Business»

«Business to Consumer»

Disciplina generale sui  
contratti

Legislazione speciale a  
tutela dei consumatori

Codice del consumo  
Decreto legislativo,  
06/09/2005 n° 206

## **Contratti "Business to Business"**

### **I. SOGGETTI**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>«Professionista»</b> | <b>chi agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale</b> |
| <b>«Consumatore»</b>    | <b>chi agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale</b>    |

# **Diritto di recesso**

## Diritto di recesso

Il codice civile prevede la **regola generale** secondo cui un contratto, una volta stipulato, non possa essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (art. 1372 cc primo comma).

Una delle cause ammesse dalla legge per potersi liberare dell'obbligazione contrattuale è il caso del **recesso unilaterale**, ossia il caso in cui una parte può esercitare la facoltà di recedere dal contratto a determinate condizioni:

- se questa facoltà è prevista nel contratto
- e
- finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Il Codice del Consumo (D. Lsg. 206 del 2005) ha introdotto un correttivo a questa regola generale, laddove il contratto sia stato stipulato

- Da un **consumatore** e
- a **distanza** o **negoziato fuori dei locali commerciali**.

In presenza di tali circostanze, l'art. **52 Cod. Consumo** consente la consumatore di potersi liberare dell'obbligo contrattuale e quindi di esercitare il diritto di recesso **senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi** diversi da quelli previsti all'**articolo 56, comma 2**

*(costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista),*  
e all'**articolo 57**

*(costo della restituzione dei beni, a meno che il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore).*

**Il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di 14 giorni**, salvo che le parti non abbiano concordato un termine più lungo.

## **ECCEZIONI**

### **art. 59 del D.lgs. 205/2006**

Ci sono casi in cui il diritto di recesso non può essere esercitato dal consumatore che ha acquistato a distanza o fuori dai locali commerciali.

Alcuni esempi:

- fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;



## **È possibile esercitare il diritto di recesso in caso di acquisti in negozio?**

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 52 Codice del Consumo), pertanto non potrà essere esercitato nel caso di acquisti effettuati in negozio, salvo che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

**Diverso dal diritto di recesso è il diritto di agire per richiedere la garanzia per il bene difettoso.**

Gli articoli 1490 e seguenti del codice civile, prevedono il diritto per l'acquirente di pretendere una garanzia generale quando la cosa venduta presenta dei difetti tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il compratore ha l'onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso **entro otto giorni dalla loro scoperta** e l'azione si prescrive **entro un anno** dalla consegna del bene.

Alla garanzia generale prevista dal codice civile, si affiancano le tutele previste dal Codice del consumo quando il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore

Gli artt. 130 e seguenti del codice suddetto prevedono che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso **entro due mesi** dalla loro scoperta e l'azione diretta si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

# **Clausole Vessatorie**

## Clausole vessatorie

Sono clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un'altra.

La disciplina applicabile varia a seconda della natura dei contraenti:

1.nel Codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.): si applica nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (**B2B**, ossia *business to business*) o tra consumatori (**C2C**, ossia *consumer to consumer*);

2.nel Codice del Consumo (artt. 33 ss. d. lgs. 205/2006): si applica nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore (**B2C**, ossia *business to consumer*).

## Clausole vessatorie nel Codice del Consumo

Il Codice del Consumo considera sempre nulle – anche se di specifica trattativa – le clausole che abbiano per oggetto o effetto (art. 36 c. 2 Cod. Cons):

- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'elenco di cui all'art. 33 Cod. Cons. **non è tassativo**.

# **Modalità di Conclusione del Contratto**

## **Accordo delle Parti**

### **FORMAZIONE DEL CONTRATTO**

Art. 13.1. D.Lgs e-commerce

Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano  
anche nei casi di inoltro dell'ordine per via elettronica

Schemi:

- 1°) Scambio di proposta ed accettazione (1326 c.c.)
- 2°) Offerta al pubblico (1336 c.c.)
- 3°) Comportamento concludente (1327 c.c.)




## **1°) Scambio di proposta ed accettazione**

### **Art. 1326 c.c.**

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta



## Esempio E-MAIL

- **Proposta** del compratore via e-mail
- **E-mail perviene** al server del fornitore o del suo provider
- **Il fornitore invia l'accettazione** via e-mail al compratore

**= CONCLUSIONE CONTRATTO:** quando e-mail di accettazione perviene al server del compratore o del suo provider

### **E' sufficiente la "conoscibilità" dell'accettazione:**

- Art. 1335 c.c.: presunzione di conoscenza se giunge all'indirizzo
- Art. 45.2 Codice AD: se **reso disponibile** all'indirizzo elettronico dichiarato
- Art. 11 dir: ricevimento quando si ha la possibilità di accedervi

## **Trasmissione del documento informatico**


### **Concetto di Spedizione e Consegna**

Il documento informatico trasmesso per via telematica **si intende spedito** dal mittente **se inviato al proprio gestore**, e **si intende consegnato** al destinatario **se reso disponibile** all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

## 2° Offerta al pubblico (SITO INTERNET)

### Art. 1336 c.c.

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi



## Esempio - SITO INTERNET

Di regola, l'offerta sul sito contiene gli elementi essenziali del contratto e, quindi, vale quale PROPOSTA

**Fornitore offre al pubblico** libri sul proprio sito internet (proposta)

**Acquirente** compila l'ordine di acquisto e **invia accettazione** con «**POINT-AND-CLICK**» sull'icona **OK**

= CONCLUSIONE CONTRATTO: quando gli impulsi elettronici di accettazione pervengono al server del fornitore o del suo provider

### **3°) Comportamento concludente**

**Art. 1327 c.c.**

Se richiesto dal proponente o da natura affare o usi, il contratto è concluso con l'inizio di esecuzione

ESEMPIO: ordine del compratore via e-mail e, senza rispondere, spedizione della merce da parte del fornitore

## **Electronic agents**

Quando il computer "partecipa" alla trattativa operando scelte non predeterminate dal titolare, la dichiarazione è imputabile al computer o al suo titolare?

**Nel nostro ordinamento, le dichiarazioni negoziali sono sempre imputabili alle persone e non alle macchine**

[info@pclex.it](mailto:info@pclex.it)